



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 27/01/2022

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto (n. *934), stipulato il 14/10/2014 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo al 31/12/2018, e l'altro con delegazione di pagamento (n.*861), stipulato il 07/03/2016 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo al 31/10/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- con riferimento al contratto n. ***934:
la restituzione, sulla base del criterio pro rata temporis, di interessi corrispettivi, commissioni e provvigioni non maturati per la somma complessiva di € 4.598,41;
- con riferimento al contratto n. ***861:
la restituzione, sulla base del criterio pro rata temporis, delle commissioni d'istruttoria, provvigioni e spese di incasso quote non maturate per la somma complessiva di € 1.216,08;
- per entrambi i contratti:
 - in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring, il rimborso secondo il criterio della curva degli interessi di commissioni e/o costi ritenuti up front;
 - la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 o nel diverso importo liquidato in maniera equitativa dal Collegio;
 - la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo. Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:
 - con riferimento al contratto n. *861: la natura up front delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni;
 - con riferimento al contratto n. *934:
 - l'avvenuto rimborso delle commissioni relative alla gestione del finanziamento, calcolate secondo il criterio pro rata temporis;
 - la natura up front delle commissioni relative al perfezionamento del credito e delle provvigioni all'intermediario del credito;
 - l'avvenuta restituzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento alla francese e l'infondatezza della richiesta di rimborso degli stessi secondo il criterio pro rata temporis;
 - in ogni caso:
 - l'inapplicabilità dei principi affermati dalla sentenza Lexitor;
 - la non rimborsabilità delle spese legali.
- Pertanto, l'intermediario chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Nel caso di specie, i due contratti sono stati stipulati, rispettivamente, in data 14/10/2014 e 07/03/2016, prima dell'entrata in vigore (25.7.2021), della legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, il cui art. 11-octies ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB, stabilendo che "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" (co. 1).

Il secondo comma del menzionato art. 11-octies dispone, inoltre, che "l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

A seguito del ricordato intervento legislativo, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento (dec. n. 21676/21), stabilendo che "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106



del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Tanto premesso, con riferimento al contatto di finanziamento n. ***934, il Collegio ritiene che abbiano natura up-front le Commissioni dovute alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento (lettera A, modulo SECCI), in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti.

Parimenti, up-front devono giudicarsi le provvigioni contrattualmente previste per l'intermediario del credito (nella specie un agente in attività finanziaria), in quanto pur in mancanza di una descrizione contrattuale delle attività remunerate attraverso tale voce di costo (lettera C, modulo SECCI), essendo stato il contratto stipulato nel 2014, deve tenersi conto del disposto dell'art. 128-quater del TUB, che descrive le attività dell'agente in attività finanziaria come attività chiaramente up-front in quanto propedeutiche alla concessione del finanziamento.

Il Collegio ritiene, invece, che abbiano natura senz'altro recurring le commissioni mandataria per la gestione del finanziamento (lettera B, modulo SECCI), in quanto remunerative di attività relative alla gestione del prestito e che, pertanto, esse siano rimborsabili per la quota non maturata a seguito della estinzione anticipata del finanziamento secondo il criterio proporzionale lineare.

Pertanto, il Collegio ritiene che le richieste della cliente meritino di essere parzialmente accolte, anche per quanto riguarda gli interessi (lett. i) - atteso che il modulo SECCI prevede l'applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell'importo retrocedibile a tale titolo in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 7231/20) - secondo il prospetto che segue, tenendo conto di eventuali rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	48	rate residue	72						
Oneri sostenuti									
<i>interessi corrispettivi</i>				recurring pro rata temporis	10.227,33	6.136,40		3.976,50	2.159,90
<i>commissione mandataria lett.a</i>				up front	1.053,00				0,00
<i>commissione mandataria lett.b</i>				recurring pro rata temporis	1.053,00	631,80		632,04	-0,24
<i>provvigioni lett.c</i>				up front	3.011,58				0,00
Totale									2.160
						Interessi legali	si		

Con riferimento al contatto di finanziamento n. ***861, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura up front delle spese di istruttoria e delle provvigioni all'intermediario del credito, in quanto remunerative di attività prodromiche alla stipula del contratto; nulla quindi spettando al ricorrente a tali titoli (cfr. Coll. di Bari, dec. n. 23174/21). Mentre, natura recurring deve essere riconosciuta alle spese di incasso quote,

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

in quanto volte a remunerare attività inerenti la fase esecutiva del contratto e, come tali, vanno rimborsate per la parte non goduta.

Alla luce dei rimborsi già effettuati, prima della presentazione del ricorso, non residuano voci di costo da rimborsare, come si evince dal prospetto che segue:

rate totali		96		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	42	rate residue	54						
Oneri sostenuti									
<i>commissione lett.a</i>				up front	300,00				0,00
<i>provvigioni lett.b</i>				up front	1.861,92				0,00
<i>spese di incasso quote</i>				recurring pro rata temporis	211,20	118,80		118,80	0,00
									0,00
									0,00
Totale									non residuano importi da rimborsare
						Interessi legali		sì	

Da ultimo, il Collegio non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva in considerazione della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.160,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI